



## RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

di

ALBERTO MARIA GAMBINO

ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA  
PRESIDENTE DEL COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D'AUTORE

1. L'incipiente penalizzazione di comportamenti lesivi dei diritti d'autore, sembra comportare, a differenza dell'evoluzione dell'itinerario giurisprudenziale della tutela aquiliana, una preferenza accordata agli strumenti di tutela pubblicistica - tipicamente rivolti alla protezione di interessi non patrimoniali - tale da precludere sul nascere particolari sforzi definitivi di nuovi danni al progetto creativo dell'artista, cui originano i diritti sui beni immateriali<sup>1</sup>.

Ora è noto che, in linea generale, tutela aquiliana e tutela autoriale intrecciano due settori del diritto privato che si radicano in esigenze in parte diverse. Il diritto civile - sfera nella quale si colloca l'atto illecito - regola i rapporti tra i consociati con riferimento alla tutela e alla circolazione giuridica dei diritti soggettivi e, nel caso, alla conseguente responsabilità per lesione degli stessi; il diritto industriale - ambito della proprietà intellettuale e, dunque, del *diritto d'autore* - comprende la protezione e la circolazione dei diritti sui beni immateriali. Si tratta, perciò, di inquadrare questi ultimi all'interno degli interessi tutelabili attraverso lo strumento della responsabilità civile, valutando, in particolare, una rilevanza risarcitoria di natura non patrimoniale rispetto agli atti che possano pregiudicare le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, secondo i dettami della disciplina autoriale.

Il percorso tracciato richiede, in un'ottica sistematica, di provare a definire le parabole evolutive (o involutive?) del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale secondo le due declinazioni della lesione alla sfera personale e della reputazione artistica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dedico il presente scritto a Paola Frassi, appassionata e fine industrialista, prematuramente scomparsa. Dell'autrice, v., da ultimo, *Le evoluzioni normative a livello nazionale: l'oggetto della protezione*, in *Civiltà Europea*, 2009, Torino, 61 ss., che riprende la relazione al convegno "Scenari e prospettive del diritto d'autore", tenutosi presso l'Università Europea di Roma, il 27 maggio 2008.

<sup>2</sup> Il tema è correlato alla definizione preliminare del modello di appartenenza del bene immateriale e della conseguente tutelabilità in chiave risarcitoria dell'interesse leso. Come è noto parlare di possesso per le opere dell'ingegno secondo i canoni del codice civile (art. 1140 cod. civ.) è questione dibattuta. Alcuni lo



Per la responsabilità aquiliana relativa al danno non patrimoniale, che per convenzione definiamo *civile*, è noto l'orientamento della Suprema Corte, che ritiene come la Costituzione ed i diritti in essa richiamati, in una rinnovata visione precettiva e non più solo programmatica, possano integrare un danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di beni giuridici collegati alla persona<sup>3</sup>. Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., così, non si identifica più come *pretium doloris* ma evoca una categoria comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente la persona costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.<sup>4</sup>

La reinterpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, pur nella sedimentazione dei nuovi più cauti orientamenti<sup>5</sup>, apre a

---

escludono perché l'opera dell'ingegno non è entità materiale, altri ritengono non si debbano applicare le categorie della proprietà e del possesso, salvo che non si intenda quest'ultimo come potere di escludere i terzi dal godimento della cosa (così, M. Lamandini, La restituito in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione, in AIDA, 2000, 70).

<sup>3</sup> In particolare con le cd. sentenze gemelle: Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 in Giur. It., 2004, 1129 ss. In generale sul punto v. E. Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, nota a Cass. nn. 8827-8828 del 2003, Foro it., 2003, I, c. 2277 ss., a c. 2283, nt. 33; F. D. Busnelli, Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona, nota a Cass. n. 8827-8828 del 2003, Danno e resp., 2003, p. 827; G. Cricenti, Persona e risarcimento, Padova, 2005, p. 92 ss. Sui criteri nella liquidazione equitativa del danno morale v. Trib. Roma, 25 maggio 1999, AIDA, 2001, 749; Trib. Monza, 12 novembre 2002, in AIDA, 2004, 680-682.

<sup>4</sup> In virtù di questa evoluzione giurisprudenziale, il danno non patrimoniale dell'art. 2059 c.c. non si identifica "con il danno morale soggettivo costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen." (così Cass. 19 ottobre 2005, n. 20205, in Dir. inf., 2005, 787). Per la garanzia costituzionale del diritto morale negli artt. 2, 4, 9 e 33 Cost., si veda L.C. Ubertazzi, voce Diritto d'autore. Introduzione, in Dig. disc. priv., Sez. comm., IV, Torino, 1989, rist. 1995, 370, e in Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale, in Contratto e impresa-Europa, 2003, 1054; aggiunge gli artt. 21 e 35, al posto dell'art. 4, Algardi, Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera, Milano, 1966, 112-114; per il richiamo agli artt. 3 e 9, R. Mastroianni, Diritto internazionale e diritto d'autore, Milano, 1997, p. 341 ss., e successivamente, in una prospettiva internazionale, Id., La tutela internazionale e comunitaria del diritto d'autore come diritto fondamentale dell'uomo, in Civiltà Europea, 2009, 1 ss.; con particolare riferimento all'art. 21 Cost., E. Santoro, Onore e reputazione nell'art. 20 della legge sul diritto d'autore, in G. Alpa ed altri (a cura di), L'informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983, 73 ss., a p. 90). Diversamente – stante l'esclusione di una riconducibilità del diritto morale in seno ai diritti della personalità, che all'autore competono già come uomo, Santini, op. cit., 58-59; A. Pietrolucci, Il diritto morale d'autore, in Dir. autore, 2003, 210. Cfr. F. V. Pesiri, In tema di «coautore» dell'opera cinematografica. L'interesse dell'autore all'integrità ideale dell'opera e la configurabilità di un danno esistenziale per uso svilente, nota a Trib. Napoli, 24 gennaio 2001, Giust. civ., 2001, I, 1273.

<sup>5</sup> Ci si riferisce, evidentemente, alle decisioni di Cass., s.u., sul danno esistenziale, del 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975, su cui v. P.G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 56; P. Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per



scenari inesplorati anche rispetto a nuove soglie di intollerabilità di aggressioni ai beni protetti dal diritto morale d'autore, tali da riflettere le molteplici funzioni svolte dall'istituto, non ultima quella di una protezione della percezione generale del contributo creativo dell'autore.

In effetti, anche per il danno non patrimoniale<sup>6</sup>, che per convenzione definiamo *autoriale*, una recente linea giurisprudenziale recide lo schema della riferibilità alla perpetrazione di un reato, individuando nella lesione all'integrità dell'opera la causa di una probabile percezione distorta da parte degli amanti del genere artistico rispetto alla produzione dell'autore; secondo quest'ottica i beni dell'onore e della reputazione, oggetto della concorrente disciplina penalistica, vengono *ex se* a cristallizzarsi nella "considerazione favorevole riscossa dall'autore presso il pubblico attraverso la fruizione dell'opera"<sup>7</sup>. Quanto

---

l'uso, *ibidem*, 94; E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, *ibidem*, 63; D. Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali, *ibidem*, 76.

<sup>6</sup> Il percorso giurisprudenziale più risalente si rintracciava nell'affermazione che in materia autoriale vi sia impossibilità risarcitoria del danno morale in quanto non si possa "misurare in denaro la fama di un nome di chi pone nell'arte lo scopo della sua vita", e che perciò – ricorda M. Fabiani – "il riconoscimento e l'affermazione del buon diritto da parte del magistrato, costituiscono nel campo morale, la vera ed essenziale riparazione" (M. Fabiani, In tema di diritto morale e di danno morale, in *Dir. autore*, 1955, 13); v. anche A. De Cupis, I diritti della personalità, in *Tr. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1961, 205. Per l'orientamento che attribuisce all'ordine di pubblicazione della sentenza valenza di rimedio risarcitorio in forma specifica v. Cass., 8 luglio 1998, n. 6674, in *AIDA*, 1999, 374ss., con nota di G. Guardavaccaro. L'orientamento confermava l'applicazione, anche in questo settore, del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., con il consolidamento dell'affermazione che la lesione del diritto morale d'autore giustificasse il risarcimento dei danni non patrimoniali solo se questi fossero collegati a reati, suscettibili di provocare danni morali soggettivi (si veda Cass. 16 luglio 1963, n. 1938, in *Foro it.*, 1963, I, 2291; nel caso di specie si trattava della omissione della firma dell'autore in un suo dipinto riprodotto. Rileva la variabilità e l'instabilità dell'assetto "bipolare" delle previsioni degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., M. Ricolfi, I danni morali, in *AIDA*, 2000, 126 ss.). Ancorandosi, dunque, il presupposto di risarcibilità all'inquadramento della fattispecie lesiva nell'ambito di un reato, secondo lo schema dell'art. 185 c.p., non si individuavano tuttavia norme penali di copertura specifica. Così le iniziali pronunce in materia, risentendo dell'assioma tutela del diritto morale d'autore-tassatività del risarcimento dei relativi danni ex art. 2059 cod. civ., pur riconoscendo che la violazione del diritto morale d'autore potesse comportare risarcimento dei danni (nonché applicazione degli artt. 168 e ss. l.a.), stante il mancato accertamento del reato, se ne circoscriveva la portata all'elemento patrimoniale.

<sup>7</sup> App. Milano, 3 giugno 2003, in *Giur. it.*, 2004, 808, con nota di F. di Carpegna; in *AIDA*, 2003, 945/2 (si veda a proposito la nota di A.S.[abatucci], in *AIDA*, 2004, 980, 741). Nel caso si trattava di supporti fonografici contenenti registrazioni particolarmente carenti le quali comportavano un fraintendimento della "prestazione artistica e dell'impronta genetica" dell'interprete e dell'autore; il danno "di ardua dimostrazione nel suo ammontare per i profili che investe di difficile traduzione in termini monetari" veniva individuato facendo ricorso ai criteri di equità "stante il numero dei CD venduti e la duplice violazione ascritta ai diritti dell'autore e dell'esecutore interprete". Sul tema in generale, già G. Assumma, L'art. 81 della legge sul diritto d'autore e la tutela morale degli attori e degli artisti interpreti ed esecutori, in *Dir. autore*, 1987, 93. Si vedano anche App. Milano, 21 maggio 2002, *AIDA*, 2002, 869/2; App. Milano, 1 giugno 2004, *AIDA*, 2004, 1009, 890; Tribunale Milano, 16 aprile 1998, in *AIDA*, 1998, 804, per un caso di pubblicazione non autorizzata di lezioni universitarie, risarcito in via equitativa applicando i parametri del prezzo del consenso e gli utili effettivamente percepiti dal contraffattore.



all'entità del risarcimento si tratta di verificare il grado di gravità dell'offesa, ma le stesse prospettive che aprono al riconoscimento diretto del risarcimento del danno non patrimoniale in questa materia ne ampliano la portata, in omogeneità all'accezione ampia di onore e reputazione che, dunque, è intesa come lesione della personalità artistica dell'autore dal sicuro rilievo costituzionale<sup>8</sup>.

2. Con riferimento all'interesse sotteso cui la norma dell'illecito presta tutela, si è rilevato dunque come il diritto morale si leghi alla corretta percezione dell'autore attraverso il tratto creativo presente nell'opera<sup>9</sup>, cosicché ne facciano parte i diritti posti a tutela della persona dell'autore nella sua individualità e inviolabilità morale, con le facoltà funzionali alla protezione della *personalità dell'autore quale si manifesta nell'opera*<sup>10</sup>. Non si tratta di un rigido interesse all'integrità morale soggettiva, ma della prerogativa di un riconoscimento del legame ideale tra l'opera nella sua integrità e l'autore che è "persona", entro i limiti normativi già osservati dell'onore e della reputazione<sup>11</sup>.

Tale peculiarità dell'oggetto della tutela autoriale consente di misurare l'interesse "morale" dell'autore anche sul valore "patrimoniale" delle opere a lui ascrivibili. In questa direzione depone la rilevanza di pregiudizi di natura economica conseguenti alla violazione del diritto morale d'autore, in termini di compromissione dei talenti e deprezzamento delle opere, segnalandosi una stretta connessione tra elementi personali e patrimoniali nell'accezione di diritto morale d'autore, che si riverbera nell'inquadramento e nella separazione dei danni non patrimoniali.<sup>12</sup> In questo contesto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il diritto morale dell'autore che è l'insieme delle posizioni che

---

<sup>8</sup> In tema, traccia i problemi aperti P. Sirena, L'efficienza dei rimedi civilistici a tutela del diritto d'autore: prospettive di una ridefinizione sistematica, in AIDA, 2003, 552.

<sup>9</sup> Secondo App. Roma 16 ottobre 1989, in Foro it., 1989, I, 3201 e in Dir. inf. 1990, 107, esso si differenzia dagli altri diritti della personalità in quanto, trascendendo la persona fisica, protegge l'identità dell'autore quale si è oggettivata nell'opera, cioè la qualificazione esterna del soggetto come si è fusa nel risultato creativo, per cui è nozione comune che l'opera acquista una vita indipendente da quella dell'autore.

<sup>10</sup> La celebre definizione muove da V. De Sanctis, *Lettre d'Italie*, in *Le droit d'auteur*, 1943, 97. La risalenza del diritto morale d'autore nel quadro della teoria del diritto della personalità è scorsa, nelle sue origini filosofiche e sistematiche, da M. Fabiani, op. cit., 3 ss.

<sup>11</sup> Ne consegue, perciò, che non può esservi alcuna lesione quando la radicalità delle deformazioni, mutilazioni o modificazioni recida la riferibilità dell'opera all'autore originario (Trib. Napoli 15 febbraio 2000, in Dir. inf., 2001, 457; in Dir. autore, 2001, 477, con nota di A. Savini, "Fiat parodia, pereat mundus": qualche considerazione sui limiti di liceità della parodia). L'indissolubile rapporto spirituale tra l'opera e la persona dell'autore è ben descritto da Pret. Roma 20 gennaio 1970, in Dir. Autore, 1970, 80, est. Giacobbe.

<sup>12</sup> Pacifica è la constatazione che alla violazione del diritto morale d'autore possano derivare danni patrimoniali: Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, V, Bologna-Roma 1977, sub art. 2575-2583, 102; più analiticamente si veda M. Ricolfi, op. cit., 126 ss. Così Cass., 8 luglio 1992, n. 8336, in AIDA., 1993, 127/2.



strutturano la personalità dell'autore, non è l'oggetto della tutela risarcitoria dal danno cosiddetto morale o non patrimoniale, ben potendo la lesione di siffatti diritti dar luogo a danno patrimoniale e ben potendo esservi lesione del diritto morale di autore senza pregiudizio alcuno”<sup>13</sup>. Diversamente dal diritto morale d'autore, il danno morale si lega alla violazione della sfera personale-interiore del soggetto, con una maggiore estensione della dimensione giuridica di quest'ultima realtà.<sup>14</sup> La violazione del diritto morale d'autore ove provochi nocumento al *patrimonio morale* del creatore dell'opera investe, dunque, un primo profilo di rilevanza del risarcimento del danno non patrimoniale.

Come si è ricordato, però, proprio l'intervento normativo di natura penalistica dell'ultimo trentennio nel settore delle opere dell'ingegno ha consentito di ravvisare norme penali già nel contesto della stessa legge speciale<sup>15</sup>. Le fattispecie criminose previste dalla l.a. sono inquadrate in disposizioni normative esplicite ed espresse (che così si ancorano all'attuazione di un principio di riserva di legge), collegate perlopiù alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore, cui possano scaturire danni morali soggettivi nelle accezioni tradizionali di turbamento temporaneo dell'equilibrio psichico, patema d'animo o stato d'angoscia transeunte.<sup>16</sup> Tale

---

<sup>13</sup> Nonché possa in concreto verificarsi che la violazione di un diritto morale d'autore comporti altresì una lesione del nome o dell'immagine ed allora accanto all'azione rivendica della paternità di un'opera vi potrà essere l'esercizio dell'azione di tutela del nome ex art. 7 cod. civ. che riporta al diritto morale non tipizzato in quanto volta a negare la paternità su di un'opera e che gli siano risarciti i danni. Il virgolettato nel testo è di Cass., 22 luglio 2004, n. 13664, cit., che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l.a., sollevata con riferimento alla mancata previsione di espresse sanzioni penali sull'erronea convinzione che ciò di per sé impedirebbe qualsiasi violazione del diritto morale d'autore. Si comprende a fortiori perché, secondo la prospettiva delineata nel testo, la stessa Cassazione ivi cit. abbia ritenuto l'art. 41 l. a. (che consente al direttore di introdurre nel pezzo da riprodurre quelle “modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale”) norma ragionevole e non discriminatoria stante, nel caso, la rilevanza di una linea editoriale ascrivibile ai principi costituzionali della libertà d'informazione. Cfr., per l'ampiezza di tali poteri, E. Santoro, Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari, in *Dir. autore*, 1974, 17-18, e, invece, per un contenimento degli stessi, P. Zanelli, Direttore di giornale e proprietà intellettuale delle opere collettive, nota a Cass., 5 novembre 1979, n. 5713, *Giur.it.*, 1980, I, I, 1527.

<sup>14</sup> Il punto è ben presente nella riflessione ultracinquantennale di M. Fabiani, ancora, ne *In tema di diritto morale e di danno morale*, in *Dir. autore*, 1955, 3 ss. In tema anche Z. Algardi, *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Milano, 1966, spec. 738-742. *Contra Trib. Milano*, 12 ottobre 1998, AIDA, 1999, 618, in motivazione, p. 578: «L'accertata violazione del diritto morale d'autore e la sussistenza di un fatto reato (art. 171 l.a.) ... comportano il riconoscimento del danno non patrimoniale». Cfr. A. Plaia, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale – Atti del convegno SISPI, Castel Gandolfo 20-22 marzo 2003*, Milano, 280 ss.

<sup>15</sup> Si tratta, come riferito, delle difese e sanzioni penali a tutela dell'esercizio del diritto morale dell'autore. Da tali norme, tesi minoritaria fa discendere l'automatica risarcibilità dei danni morali per lesione dei diritti morali d'autore (v. Cricenti, op. cit., p. 260; Ricolfi, op. cit., p. 135).

<sup>16</sup> Alle espressioni mutuare da Corte Cost., ord. 22 luglio 1996, n. 293, in *Giur. it.*, 1997, I, 314 ss., con nota di G. Comandè, L'ordinanza n. 293 del 22 luglio 1996 e il nodo irrisolto dell'art. 2059 c.c., segue l'applicazione del principio, da parte, tra gli altri, *Trib. Milano*, 5 marzo 1998, in AIDA, 1999, 602, con



situazione riporta la vicenda dei danni non patrimoniali per lesione del diritto d'autore agli albori del suo ingresso nel dibattito dottrinale, recidendo sul nascere peculiari sforzi creativi volti alla definizione di nuovi danni non patrimoniali alla persona, ancorati al valore della stessa nella sua proiezione autoriale.

3. In particolare, rispetto ai due riferimenti principali dell'oggetto della tutela autoriale - la paternità e l'integrità dell'opera - l'orientamento giurisprudenziale più estensivo del risarcimento del danno non patrimoniale troverebbe terreno fecondo nel secondo. Mentre, infatti, la dinamica della paternità quale legame soggettivo con l'opera, implica l'esistenza di un *vulnus* ogniqualevolta si incrina quel legame, con la conseguenza di un automatismo lesivo, che prescinde dall'intensità della lesione<sup>17</sup>, nella vicenda del diritto morale all'integrità dell'opera, la tutela non si dirige all'opera in quanto tale, ma alla capacità di evocare il suo autore, insita nel tratto artistico in essa compresente, con la conseguenza che non interessi *ex se* l'integrità del *corpus mechanicum*, ma la sua rappresentazione esteriore. Integrità, peraltro, non solo materiale - si pensi al progressivo decadimento qualitativo che, specie per l'ascolto della musica, le nuove tecnologie hanno comportato rispetto ai precedenti supporti di riproduzione (è nota tra i cultori della materia, la maggiore qualità del suono di un disco in vinile rispetto a quello compattato in un file) - ma anche di indole strutturale, ove ad esempio si verifichi che l'opera si manifesti nella sua fisica integrità, ma il contesto, le modalità, l'utilizzo nell'esposizione possano pregiudicare l'autore, in quanto l'intervento è idoneo a falsare il carattere e il significato dell'opera nel giudizio del pubblico<sup>18</sup>. Del resto, in questo caso, il parametro di riferimento tornerà a ricomprendersi entro lo scenario della "paternità", che non risulterà lesa, ove la diversità dell'opera nuova ne comporti la non riferibilità all'autore originario, senza alcun nocumento alla sua sfera morale, che per certi versi, ne uscirà rafforzata dall'alterità della dinamica originaria opera originale-autore originale<sup>19</sup>.

---

osservazioni di M. A[mmendola], noto come "caso Fellini", e Trib. Milano 3 novembre 1997, *ivi*, 1998, 541, con nota di M[ark B]osshard, (caso Di Pietro).

<sup>17</sup> In tale ambito può però rivelarsi foriera di applicazioni ampie l'operatività dell'orientamento dottrinale che individua nell'art. 20 l.a. anche una tutela dell'interesse generale alla corretta percezione del contributo creativo dell'autore (v. i riferimenti in P. Galli, *op. cit.*, 1589; M. Ricolfi, *Diritto Industriale*, *cit.*, 479).

<sup>18</sup> Peraltro il solo elemento lesivo dell'integrità materiale dell'opera non sempre comporta che un'opera materialmente alterata non possa comunque continuare ad evocare la personalità dell'autore originario, senza alcuno svilimento del significato artistico della sua creazione (riferimenti in P. Galli, in *Comm. Breve*, a cura di L.C. Ubertazzi, Padova, 2007, sub art. 7, l. 22 aprile 1941, n. 633, 1590).

<sup>19</sup> Si pensi al fenomeno in voga tra i social network che va sotto il nome "degradarte", a seguito della normativa autoriale che consentirebbe la riproduzione online di opere d'autore, purché "degradate" (il condizionale è dovuto all'attuale mancata attuazione della legge 9 gennaio 2008, n. 2, art. 2 che prevede all'art. 70, l.a. l'art. 1-bis, che permette "la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo



Ma proprio in questo settore la casistica riconduce ad effetti risarcitori patrimoniali la lesione del diritto morale relativa ai casi in cui il *vulnus* all'integrità dell'opera comporti vicende di degrado tali da riflettersi sull'artista creatore, con riferimento sia ad imperfezioni fisiche<sup>20</sup>, che al contesto distributivo<sup>21</sup>, così precludendo, anche sotto questo diverso profilo, l'emersione di particolari spunti definitivi di nuovi danni alla personalità artistica dell'autore. Il che finisce per segnalare definitivamente la coloritura economicistica del tratto morale, che meccanicamente riflette la prassi di parametrare il danno sul prezzo della mancata monetizzazione consenso. In questa tendenza si iscrive il D.M. 30 dicembre 2009 del Ministro dei Beni e le Attività culturali di rideterminazione dei compensi per copia privata, che prevede il prelievo di una somma forfettaria su ogni apparecchio di memoria venduto, commisurata all'estensione della memoria stessa, da attribuire alla Siae che poi la ripartirà tra i titolari dei diritti di privata, con ciò consacrando una sorta di riparazione preventiva e presuntiva per l'eventualità che con tali dispositivi si copino opere coperte da private. Il che – come evidente – lascia sullo sfondo l'eventualità che la copiatura delle opere dell'ingegno possa comportare altresì una menomazione dell'integrità delle stesse tale da riflettersi sull'interesse morale dell'autore.

---

gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma»). Vicenda che ha dato appunto vita al concorso degradarte, dove si premiano le caricature più creative (le degradazioni, dunque) delle opere più famose, a cominciare dalla Gioconda di Leonardo.

<sup>20</sup> Così per i casi già ricordati di registrazioni difettose di musiche dal vivo (App. Milano, 3 giugno 2003, cit.); del degrado di un dipinto (Trib. Milano, 20 gennaio 2005, cit.). V. amplius in P. Galli, op. cit., 1590.

<sup>21</sup> Come l'abbinamento dell'opera a campagne promozionali di altri prodotti e servizi (Trib. Milano, 6 luglio 2004, in AIDA, 2004, 1040; Trib. Milano, 25 gennaio 1993, ivi, 93).